

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 novembre 2012, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 324 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 dicembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2013, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento della denominazione dei comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 38 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopra indicata, i Comuni di Quero e di Vas della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con deliberazioni n. 1/C.C. del 29 giugno 2012 e n. 1/C.C. del 18 giugno 2012, esecutive ai sensi di legge e avverso le quali, pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 non sono state prodotte osservazioni o opposizioni.

Dai predetti provvedimenti si evince che tra il Comune di Quero e quello di Vas è stata costituita l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville con atto sottoscritto in data 20 dicembre 2000, successivamente rinnovato fino al 19 dicembre 2018.

Si rileva, inoltre, che a seguito del decennale percorso di progressiva associazione delle funzioni, risultano trasferite dai comuni all'unione le seguenti funzioni, pari al 100 per cento delle funzioni fondamentali, individuate dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con l'aggiunta di ulteriori funzioni:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- segreteria generale, personale e organizzazione;
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- ufficio tecnico (limitatamente ai compiti di seguito specificati nelle funzioni che seguono);
- anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico;
- altri servizi generali (consegna a domicilio certificati servizi demografici, servizio affissione avvisi di pubblica utilità, questionari di gradimento dei servizi);

- funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- polizia municipale;
- polizia commerciale;
- polizia amministrativa;
- funzione di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- scuola materna;
- istruzione elementare;
- istruzione media;
- assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
- funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- biblioteche;
- informagiovani;
- teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (tra cui programmazione e gestione attività culturali);
- funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- servizi turistici (attività di promozione turistica);
- manifestazioni turistiche;
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- servizi connessi a manutenzione viabilità stradale;
- servizio segnaletica;
- altri servizi (vigilanza notturna con servizio metronotte);
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- urbanistica e gestione del territorio, compreso il catasto;
- servizio smaltimento rifiuti (compresa la raccolta);
- attività connesse al servizio tecnico-manutentivo;
- gestione manutenzione verde pubblico;
- illuminazione pubblica e servizi connessi;
- servizio di protezione civile;
- servizio idrico integrato;
- progettazione opere;
- gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche a valenza sovracomunale (eventualmente anche dei comuni in caso di specifica delega e conseguente accettazione riferita a singole opere e servizi);
- servizi informatici;
- sistema informativo territoriale;
- altri servizi (servizio vigili del fuoco volontari);
- funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (servizio di assistenza sociale ad inabili, handicappati, tossicodipendenti, con esclusione telecontrollo, telesoccorso, domicilio di soccorso, trasporto solidale ed assistenza domiciliare);
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- altri servizi (sportello informa immigrati);
- funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- servizi relativi all'agricoltura;
- sportello unico per le imprese;
- altri servizi (es. teleriscaldamento, risparmio e valorizzazione energetica, ecc.).

L'integrazione associativa tra i Comuni di Quero e di Vas risulta attestata dagli stessi "fattori aggreganti", certificati dalla Regione Veneto in sede di assegnazione dei contributi assegnati alle Unioni, che hanno visto l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville al vertice dei punteggi attribuiti negli ultimi dieci anni.

Tra i due Comuni sussistono pertanto i seguenti fattori aggregativi:

- l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a Unioni di Comuni, a Comunità Montane, a Unità Locali Socio-Sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;
- l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
- l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;
- l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.

La legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la

fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanziava a favore dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

Il percorso di fusione tra il Comune di Quero e il Comune di Vas risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato con l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville.

Si ritiene che tale scelta, inoltre, permetterebbe al Comune derivante dalla fusione, di garantire trasferimenti statali aggiuntivi per dieci anni, stanziati dallo Stato per finanziare i Comuni che provvedono a tale processo di fusione.

Il criterio di quantificazione di tali trasferimenti è stabilito dall'articolo 20 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la cosiddetta "spending review", la quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

Inoltre, la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 stanziava per l'esercizio finanziario 2012 la somma di euro 3.150.000,00 per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, compresa la fusione dei comuni.

Si dà atto infine che il Comune di Quero e il Comune di Vas hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

In data 26 marzo 2012 si è tenuta, presso la sede municipale di Vas, una seduta informale congiunta dei Consigli comunali di Quero e di Vas, nel corso della quale è stata data la possibilità ai cittadini presenti di intervenire alla discussione formulando domande relative al progetto di fusione in oggetto.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due enti.

La fusione tra i due comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

La popolazione dei due Comuni, in base al censimento del 21 ottobre 2001, è di 2.312 abitanti per il Comune di Quero e di 864 abitanti per il Comune di Vas.

La denominazione del nuovo Comune Quero Vas è stata deliberata dalle amministrazioni interessate con provvedimenti n. 1/C.C. del 29 giugno 2012 e n. 1/C.C. del 18 giugno 2012 esecutivi ai sensi di legge.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni Bellunesi hanno chiesto di fondersi in nuovo Comune e di quattro articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune di Quero Vas mediante la fusione dei Comuni di Quero e di Vas.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che si è tenuto, in data 27 ottobre 2013, ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25 (si veda il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum del 30 ottobre 2013).

L'articolo 3, contiene delle disposizioni finali e transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un graduale e corretto avvio del processo di organizzazione del nuovo comune.

L'articolo 4, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'11 dicembre 2013 ha preso atto del risultato di tale consultazione referendaria concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi al vostro esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi PDL, LV-LN-P, PDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

“Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti